CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001555 - Interno - 08/03/2023 - 10:31

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del "Fratelli D'Italia" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0003702/e del 08/03/2023 11.17 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
08/03/2023 11.17-20230003702

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000043 - 08/03/2023 - 10:31

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 n. 14 e successive modifiche);

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

VISTO il rendiconto del Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 per la XI Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data **21**

febbraio 2023 presso questa Sezione con nota prot. n. 2789/23 e acquisiti in pari data al prot. Cdc n. 1231/23;

VISTO il decreto n. 4/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo e al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 02/03/2023;

VISTA l'ordinanza n. 25/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITE le relatrici, Primo Referendario dott.ssa Ilaria Cirillo e Referendario dott.ssa Stefania Calcari;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

La Corte dei conti, anche nell'esercizio di tale peculiare controllo, è infatti giudice che esercita un sindacato neutrale ed oggettivo su un atto di natura finanziaria ontologicamente connesso al bilancio regionale che, indirettamente, lo alimenta (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), rispetto ai cui effetti, tuttavia, è del tutto estranea. Per tale ragione l'omessa pronuncia, non equivale alla emissione di un provvedimento giudiziario definitivo, ma comporta solo l'impossibilità di accertare tale irregolarità con la forma "accelerata" del controllo ciclico su tali rendiconti.

Il controllo della Sezione regionale è quindi un giudizio "dicotomico" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti tipizzati dalla legge e regolati dai principi generali dell'Ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (v. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità- regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto "*il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*".

Ne consegue che, in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel "principio di rendicontazione" si realizza (v. sentenze Corte costituzionale n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparente "accountability" che qualifica la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Al principio di rendicontazione si ricollega, peraltro l'obbligo di restituzione del danaro pubblico quale conseguenza "tipizzata" dell'accertamento da parte del giudice contabile del suo impiego irregolare e illegittimo.

Infatti, secondo il Giudice delle leggi: « *il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale*», (sent, n. 39/2014,cit.).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere - come è stato detto -quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 39/2014, "*risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari*". Per tali considerazioni il predetto decreto non ha la capacità di innovare l'Ordinamento contabile e deve trovare applicazione in coerenza con le regole e principi della contabilità armonizzata degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tale premesse ne discende che il rendiconto "speciale" dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 del richiamato DPCM, le spese per essere regolari devono essere rispettose del principio veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, coerenti con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica della Legge "fondamentale della contabilità armonizzata" (v. D.lgs. 118/11), la struttura formale del rendiconto deve poter favorire la lettura integrata e trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale, dei dati.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza). Quanto al

secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale, ha ribadito che *"l'attività di controllo deve consistere* [...] *nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito*» e che «*si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari*».

Quanto al terzo profilo (trasparenza e uniformità del conto), il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che "*dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti* (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto cartolare, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista della verifica giudiziaria si incentra sull'applicazione del principio di verità, trasparenza e correttezza, declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi (al riguardo si vedano le sentenze Sez. Giur. Campania nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza: art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b), c), d),* D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in

particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò interromperebbe ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e, in ultimo, l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento).

Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (v. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: «*l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la* "veridicità e correttezza delle spese", *con l'ulteriore puntualizzazione che* "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" *(comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

Le risorse impiegate per le spese dei gruppi, rinvengono la propria fonte nella *"fiscalità di massa ossia nelle somme versate dai cittadini in adempimento dei loro doveri inderogabili di solidarietà (ex art. 2 Cost)"* ed è per questo che hanno un *"vincolo di finalizzazione ineludibile"*. Tale vincolo consente alle predette risorse di refluire nella rendicontazione generale della regione e *"perciò nella contabilità di mandato quale espressione tra le più rilevanti del bene pubblico Bilancio tesa a dare conto del realizzato e del consumo delle risorse impiegate"*. Di guisa che la mera comunanza di intenti politici tra il partito di riferimento e la *"propria costola strutturata nel contesto dell'assemblea legislativa regionale, non può giustificare il disinvolto impiego di risorse della seconda per gli scopi del prim[o]"* (v. II Sezione centrale d'Appello, sentenza n. 95 del 2021).

Ricostruite le "forme" di tale accertamento, la decisione giudiziaria assunta in sede di tale controllo è dunque suscettibile di diventare "definitiva" (v. C. cost. sentenza n. 18/2019) in quanto corrisponde ai crismi del controllo di legittimità-regolarità, esclusivamente basato su criteri legali e sul giusto processo, assicurato anche tramite il ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 comma 6 Codice di giustizia contabile). Da tale accertamento definitivo di irregolarità discende *ex lege "un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute [...] Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore"* (v. Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza. n. 53/2017).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 21 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia", entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	37.641,58
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0

4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	22.844,62
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	60.486,20
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	12.059,20
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	7.600,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16	Altre spese – Commissioni e oneri bancari	175,15
	TOTALE USCITE	19.834,35
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	22.844,62
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	37.641,58
	USCITE pagate nell'esercizio	19.834,35
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	40.651,85
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Fonte: Nota integrativa trasmessa dal Fratelli D'Italia

Dal prospetto sopra riportato emerge che il Gruppo Fratelli D'Italia nella composizione sopra descritta ha sostenuto nel corso del 2022 spese relative a contratti di gestione e comunicazione web (U 5) e per l'affidamento di servizi di natura intellettuale (U 6).

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".*

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" composto da quattro Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 3.493,68 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 4= 3.493,68).

Va precisato quanto segue:

1) Michele Schiano di Visconti è rimasto in carica fino al 22.11.22;
2) Marco Nonno è rimasto in carica fino al 16.02.2022;
3) Carmela Rescigno ha fatto parte del Gruppo dal 07.03.22 fino al 12.10.22;
4) Cosimo Amente, attuale Presidente del Gruppo, vi fa parte dal 24.11.2022.

L'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

4. Determine di impegno a favore del Gruppo.

In relazione alla voce delle entrate, si chiarisca quanto di seguito:

- Nel mese di gennaio il Gruppo riceve complessivi euro 2.873,83 in ragione del fatto, si legge nella determina, che in data 10.01.22 i componenti non sono più

4, come in origine, ma 3, dal momento che uno di loro viene sospeso. Si chiarisca come si è arrivati ad attribuire 253,57 euro di differenza nel mese considerato;

- Nel mese di marzo il Gruppo riceve complessivi 3.324,64 in ragione del fatto che dal 7 marzo subentra la Consigliera Rescigno e, quindi, il Gruppo torna ad essere composto di 4 soggetti. Si chiarisca come si è arrivati ad attribuire 196,05 euro di differenza nel mese considerato;
- Nei mesi di ottobre e novembre il Gruppo riceve, per ciascun mese, euro 2.620,26, come se fosse stato composto per tutto il periodo da soli 3 consiglieri. Tuttavia, tale circostanza è vera dal 12/10, data in cui la Consigliera Rescigno esce dal gruppo.

Si chiedono chiarimenti.

5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (U-5).

Il Gruppo ha dichiarato di aver sottoscritto i seguenti contratti per la gestione, consulenza e comunicazione web con i seguenti operatori economici:

- 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, per euro 9.500,00;
- NMK srl, per euro 7.450,00 più IVA;
- La Magnifica srls, per euro 8190,00 più IVA.

5.1 contratto con la 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio.

In data 01.06.2022 il Gruppo sottoscrive un contratto con la ditta sopracitata, l'unica ad aver risposto all'invito alla presentazione di offerte, per la "*gestione delle relazioni con la stampa, l'aggiornamento e la gestione social network dei contenuti istituzionali attraverso iniziative promosse dal consigliere regionale Dott. Alfonso Piscitelli [...]:*

a) sito istituzionale (iniziative e new);

b) gestione dei vari social;

c) video making;

d) comunicati stampa".

Con riguardo alla prestazione in esame si osserva che:

a) **Condizioni contrattuali.** Il contratto si limita ad individuare l'oggetto della prestazione e il costo della stessa, pari a 9.500,00 euro, senza nulla dire in merito alla necessità di reports periodici o, per esempio, alla sospensione dell'attività di comunicazione nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto (Cfr. art. 1, comma 3, lett. C e D). Va detto che nel testo del

contratto si rinvia alle "*condizioni Generali di contratto, che fanno parte integrante del presente contratto, che dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente*". **Voglia, pertanto, il Gruppo produrre le citate condizioni generali di contratto;**

b) **Autorizzazione alla spesa.** Nella documentazione allegata non si rinviene l'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 4 del Disciplinare del Gruppo.

c) **Si integri la rappresentata lacuna documentale;**

d) **Inviti agli operatori.** L'art. 10, comma 3, del Disciplinare ("Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa") prevede, fra le altre cose, che per spese superiori a 5.000,00 euro la procedura negoziata vada fatta con invito di "*almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia e in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi*". Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe, pertanto, che al fine dell'affidamento del servizio sia richiesta la cumulativa condizione rappresentata, da un lato, dall'aver invitato 5 operatori, e dall'altro, di aver avuto almeno 3 preventivi. **Si voglia conseguentemente chiarire il perché si sia proceduto nonostante l'acquisizione di 1 solo preventivo e si produca la prova degli avvenuti e formali inviti trasmessi ad altri operatori economici;**

e) **Dichiarazioni.** Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non sono state riscontrate le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013, di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica, né la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Si integri la rappresentata lacuna documentale, avendo cura di produrre altresì il DURC;

f) **Reports.** Ferma restando la mancanza di un report illustrativo dell'attività svolta, limitandosi la ditta ad inviare direttamente la documentazione a supporto, in merito alla stessa si osserva che:

- Gli unici due comunicati stampa allegati (pagg. 118 e 119 All. 1-6) sono del tutto decontestualizzati, non potendosi evincere né la data né la testata giornalistica su cui sarebbero stati pubblicati dal momento che risultano riprodotti su un file word "vuoto";

- Più in generale, non risulta in alcun modo provata la riferibilità della attività in oggetto alla società, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra la stessa e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito;
- Sebbene il contratto decorra dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, l'ultima attività comprovata risale ad un contenuto Facebook del 19 luglio; così come è prodotta una unica fattura, la n. 14 del 21.07.22 per euro 2.714,00, laddove il contratto risulta perfezionato per complessivi euro 9.500,00. Sul punto giova rammentare che, seppur pagate nell'anno finanziario 2023, le spese anzidette sono state autorizzate - e le prestazioni eseguite - nel 2022 e, pertanto, si riferiscono a *"fatti di gestione"* relative al medesimo anno (Cfr. SS. RR. In speciale composizione n. 29/2014). Conseguentemente, anche al fine di svolgere compiutamente il controllo di che trattasi, **voglia il Gruppo chiarire i motivi di quanto rappresentato ed eventualmente far pervenire:**
  1) i *reports*, la documentazione a supporto nonché la fattura relativa al restante periodo contrattualizzato;
  2) Per i resti di pagamento, il conto dei residui passivi, con indicazione del relativo titolo.

g) **Altre attività**. Non è stato rendicontato nulla delle altre attività dedotte nel contratto, come per esempio, quella di video making.

h) **Divieto di commistione.** Dalla scarna documentazione allegata si evince altresì che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. I comunicati stampa riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. Sul punto, si vedano a titolo esemplificativo le pagg.121 ss. dell'All.da 1 a 6 . Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario

titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono spiegazioni.**

i) **Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.** Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate. **Si integri quanto esposto.**

5.2. Contratto con la NMK s.r.l.

In data 01.08.2022 il Gruppo sottoscrive un contratto con la ditta sopracitata per la "*gestione delle relazioni con la stampa, l'aggiornamento e la gestione social network dei contenuti istituzionali attraverso iniziative promosse dalla consigliera regionale Dott. Carmela Rescigno[...]*:

a) Relazioni e comunicati stampa (iniziative e new);
b) Aggiornamenti temi e pluning;
c) Aggiornamenti cms WordPress;
d) Produzione e pubblicazioni video;
e) Realizzazione e pubblicazione messaggi per i social da sito web".

Con riguardo alla prestazione in esame si osserva che

a) **Condizioni contrattuali.** Il contratto si limita ad individuare l'oggetto della prestazione e il costo della stessa, pari a 7.450,00 euro più IVA, senza nulla dire in merito alla necessità di reports periodici o, per esempio, alla sospensione dell'attività di comunicazione nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto (Cfr. art. 1, comma 3, lett. C e D). Va sottolineato che nel contratto si legge che "*Il richiedente* (cioè il Gruppo, ovvero il soggetto che predispone le condizioni generali di contratto, n.d.r.)*, si obbliga altresì a rispettare tutte le condizioni Generali di Contratto, che fanno parte integrante del presente contratto, che dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente*". Ora, in disparte la circostanza che non è chiaro il perché tali condizioni siano da considerarsi vincolanti solo

per la parte (peraltro) predisponente, **voglia il Gruppo produrre le citate condizioni generali di contratto;**

b) **Autorizzazione alla spesa.** Nella documentazione allegata non si rinviene l'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 4 del Disciplinare del Gruppo. **Si integri la rappresentata lacuna documentale;**

c) **Inviti agli operatori.** L'art. 10, comma 3, del Disciplinare ("Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa") prevede, fra le altre cose, che per spese superiori a 5.000,00 euro la procedura negoziata vada fatta con invito di "*almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia e in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi*". Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe, pertanto, che al fine dell'affidamento del servizio sia richiesta la cumulativa condizione rappresentata, da un lato, dall'aver invitato 5 operatori, e dall'altro, di aver avuto almeno 3 preventivi. **Si voglia conseguentemente chiarire il perché l'invito sia stato rivolto solo a 4 operatori del settore (Officina 21, Socialcom, NMK e la Spin Factor) e si produca prova delle mails con le quali le stesse sono state invitate. Inoltre, si chiarisca in base a quale parametro è stata selezionata la ditta NMK srl;**

d) **Dichiarazioni.** Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non è stata riscontrata la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. **Si integri la rappresentata lacuna documentale, avendo cura di produrre altresì il DURC;**

e) **Reports.** Ferma restando la mancanza di un report illustrativo dell'attività svolta, limitandosi la ditta ad inviare direttamente la documentazione a supporto, in merito alla stessa si osserva che parte della documentazione allegata riporta solo le statistiche di facebook circa la visualizzazione dei contenuti o del profilo dell'interessata, senza che risulti in alcun modo provata la riferibilità della attività in oggetto alla società, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mails che attestino l'avvenuta comunicazione tra la stessa e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. Anche i "post" sulla pagina Facebook della consigliera, infatti,

risultano caricati da un soggetto diverso (sebbene non sia chiaramente leggibile, il nome di costei dovrebbe essere Angelica Vanicore);

f) **Altre attività**. Non è stato rendicontato nulla delle altre attività dedotte nel contratto, come per esempio, quella di video making;

g) **Divieto di commistione.** Dalla scarna documentazione allegata si evince altresì che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dalla singola consigliera regionale. I contenuti mediatici riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sulla attività promozionale della singola Consigliera senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. Sul punto, si vedano a titolo esemplificativo le pagg.146-147, 153-154-155 dell'All. da 1 a 6.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

Si chiedono spiegazioni.

h) **Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.** Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate. **Si integri quanto esposto.**

i) **Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.** Si rileva altresì che ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida). Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le

attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 25 settembre. Nonostante l'esiguità di elementi probatori a sostegno dell'attività svolta, si rinvengono dei contenuti social datati il 4 settembre (pag. 153 All.1-6) e il 24 agosto (pag. 144 All.1-6), 11 settembre (pag. 154 All.1-6). **Si chiedono chiarimenti sul punto.**

j) **Recesso.** Come riportato nella nota illustrativa al presente rendiconto, la consigliera Rescigno è stata in carica dal 7.3.2022 al 12.10.2022, data in cui è stata emessa l'unica fattura di euro 3.635,60 (Rif. n. 121 del 12.10.2022). **Si precisi pertanto se è stato esercitato il recesso da parte del Gruppo, e nel caso se ne produca la relativa prova. In caso contrario, si invii tutta la documentazione inerente all'attività eventualmente svolta da ottobre in poi (reports, elementi a supporto, fattura, nonché, per i resti di pagamento, il conto dei residui passivi, con indicazione del relativo titolo).**

5.3 Contratto con La Magnifica srls.

In data 01.06.2022 il Gruppo sottoscrive un contratto con la ditta sopracitata per la *"gestione delle relazioni con la stampa, l'aggiornamento e la gestione social network dei contenuti istituzionali attraverso iniziative promosse dal consigliere regionale Dott. Nunzio Carpentieri [...]:*

a) Relazioni e comunicati stampa (iniziative e new);
b) Gestione dei vari social;
c) Attività di spin doctoring e video making;
d) Attività di crisis management."

Con riguardo alla prestazione in esame si osserva che

a) **Condizioni contrattuali.** Il contratto si limita ad individuare l'oggetto della prestazione e il costo della stessa, pari a 8.190,00 euro più IVA, rinviando alle condizioni generali di contratto che, nel caso di specie, vengono allegate. Sul punto si osserva quanto segue:

- In questo documento, all'art. 2, si legge della presenza di uno Staff:" L'AFFIDATARIO, *tuttavia, come già indicato si dovrà coordinare con il personale coinvolto nell'attività dello Staff. [...]*". Mentre, all'art. 1 si riporta che "*[...] L'AFFIDATARIO provvederà ad organizzare totalmente e tempestivamente tutte le attività pianificate congiuntamente con lo staff, gestendo e coordinando in proprio i*

necessari servizi accessori per garantire la buona riuscita delle stesse". **Si chiarisca quali soggetti compongono il ridetto staff, avendo inoltre cura di trasmettere l'elenco del personale in servizio, o comunque impiegato a qualsiasi titolo, da codesto Gruppo consiliare, specificandone le qualifiche e le mansioni assegnate;**

- Tra le clausole riportate nelle suddette condizioni generali di contratto non compare nulla in merito al periodo di sospensione dell'attività di comunicazione nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida). **Si chiedono chiarimenti sul punto;**
- Va sottolineato che nel contratto si legge che *"Il richiedente* (cioè il Gruppo, ovvero il soggetto che predispone le condizioni generali di contratto, n.d.r.), *si obbliga altresì a rispettare tutte le condizioni Generali di Contratto, che fanno parte integrante del presente contratto, che dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente"*. Ora, in disparte la circostanza che non è chiaro il perché tali condizioni siano da considerarsi vincolanti solo per una parte, cioè per il gruppo, posto che peraltro il contenuto di dette disposizioni si rivolge anche all'affidatario, vale la pena osservare che tale documento non è firmato da nessuno dei contraenti, in evidente contrasto con il combinato disposto degli artt. 1341("condizioni generali di contratto") e 1342, comma 2, ("contratto concluso mediante moduli e formulari") del cod. civ. Infatti, sono *"senza effetto"* – se non sono specificamente approvate per iscritto – le clausole contrattuali previste in moduli o formulari; senza contare che tra queste compaiono anche clausole vessatorie (ad es. l'art. 7 che contempla il recesso *ad nutum* del gruppo), che richiederebbero ai fini della validità il requisito della doppia sottoscrizione. Mentre, come sopra ricordato, non viene prevista in alcun modo la sospensione del contratto nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*, clausola che, è appena il caso di rammentare, ove prevista, sarebbe anch'essa sottoposta all'onere formale di cui all'art. 1341 cod. civ. in quanto clausola che stabilisce, a favore di chi la predispone (cioè il Gruppo), la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto stesso;

a) **Autorizzazione alla spesa.** Nella documentazione allegata non si rinviene l'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 4 del Disciplinare del Gruppo. **Si integri la rappresentata lacuna documentale;**

b) **Altre attività**. Non è stato rendicontato nulla delle altre attività dedotte nel contratto, come per esempio, quella di video making;

c) **Inviti agli operatori.** L'art. 10, comma 3, del Disciplinare ("Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa") prevede, fra le altre cose, che per spese superiori a 5.000,00 euro la procedura negoziata vada fatta con invito di "*almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia e in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi*". Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe, pertanto, che al fine dell'affidamento del servizio sia richiesta la cumulativa condizione rappresentata, da un lato, dall'aver invitato 5 operatori, e dall'altro, di aver avuto almeno 3 preventivi, **si voglia chiarire il perché l'invito sia stato rivolto solo a 3 operatori del settore (La Magnifica srl, Dfefla e Moreplus communication) e il perché si sia proceduto nonostante l'acquisizione di 1 solo preventivo.**

d) **Reports**. In merito al report allegato valgono le considerazioni di seguito riportate:

- Sebbene il contratto abbia decorrenza dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, l'ultima attività comprovata risale al 17 luglio, coprendo un periodo complessivo di circa un mese e mezzo; così come è prodotta una unica fattura, la n. 94 del 18.07.22 per euro 5.709,60 - peraltro riferita "*all'acconto per 4 mesi di gestione*" - laddove il contratto risulta invece perfezionato per complessivi euro 8190,00 più IVA. Peraltro, vale osservare che nelle condizioni generali di contratto, all'art 5, si fa riferimento ad un pagamento mensile di euro 1.170,00 più IVA previa presentazione di regolare fattura accompagnata al report dell'attività svolta. **Pertanto, posto che la fattura computa il corrispettivo spettante per 4 mesi (cioè, 1.170,00 x 4), si integri la lacuna documentale sopra evidenziata.**
- Per di più, anche con riguardo al periodo ottobre – dicembre non viene allegato alcunché. Sul punto giova rammentare che, seppur pagate nell'anno finanziario 2023, le spese anzidette sono state autorizzate - e le prestazioni eseguite - nel

2022 e, pertanto, si riferiscono a "*fatti di gestione*" relative al medesimo anno (Cfr. SS. RR. In speciale composizione n. 29/2014). Conseguentemente, anche al fine di svolgere compiutamente il controllo di che trattasi, **voglia il Gruppo chiarire i motivi di quanto rappresentato ed eventualmente far pervenire:**

1) I *reports*, la documentazione a supporto nonché la fattura relativa al restante periodo contrattualizzato;

2) Per i resti di pagamento, il conto dei residui passivi, con indicazione del relativo titolo.

- L'attività descritta nel report consiste nella indicazione di alcuni indirizzi facebook, unitamente a delle immagini che ritraggono il consigliere Carpentieri. Rispetto a tali contenuti va detto che, da un lato, le immagini riprodotte non sono minimamente contestualizzate, non potendosi evincere né dove siano state pubblicate, la data, o altro elemento utile allo scopo. Inoltre, anche per quanto riguarda i contenuti mediatici cui rimandano i vari link riportati, si osserva che non risulta in alcun modo provata la riferibilità della attività in oggetto alla società, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra la stessa e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono spiegazioni.**

e) **Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.** Ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida). Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 25 settembre. **Tuttavia, come già evidenziato nel punto precedente, la mancata allegazione di qualsivoglia reports inerente al periodo successivo al 17 luglio non ha consentito di svolgere il relativo controllo, si colmi pertanto la evidenziata lacuna documentale;**

f) **Divieto di commistione.** Dalla scarna documentazione allegata si evince altresì che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in

essere dal singolo consigliere regionale. I contenuti mediatici riportati nei reports si concentrano prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere, senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. Sul punto, si vedano, tra i vari e a titolo meramente esemplificativo, i contenuti FB intitolati: "*Angri in serie D, gioia condivisa*" (del 20 giugno); "*La nostra sfida: arrivare primi!*" che riporta un sondaggio che vede il partito Fratelli Di Italia "*restare il primo partito in Italia con oltre il 25%*" (del 27 giugno); "*Addio don Gerardo, eccellenza del nostro territorio*" (del 2 luglio), nel quale si commenta la dipartita di un imprenditore dell'agro nocerino-sarnese, e così via.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono spiegazioni.**

6. Spese per consulenze, studi e incarichi (U-6)

In data 01.03.2022 il Gruppo ha sottoscritto un incarico di consulenza professionale con il giornalista Lauro Aniello per euro 9.500,00 avente ad oggetto la cura delle "[...] *pubbliche relazioni riguardanti i rapporti con il Consiglio regionale, le Commissioni regionali, e tutto ciò che possa essere di iniziativa istituzionale*".

Con riguardo all'incarico in oggetto si evidenzia quanto segue:

6.1 Autorizzazione alla spesa. L'art. 4 del Disciplinare prevede che il soggetto che vuole avvalersi di una certa spesa deve presentare una domanda redatta su apposito modulo (all. A al Disciplinare) con una breve ma chiara descrizione della spesa, avendo cura di precisare l'inerenza istituzionale della stessa e che il Presidente la autorizza e ne è responsabile.

Ora, dal momento che i reports si concentrano sulla persona del Presidente *pro tempore* del Gruppo, Consigliere Schiano di Visconti, e che altresì la nota di accompagnamento al rendiconto chiarisce che il professionista era stato individuato da quest'ultimo - sul punto giova osservare che il DPCM del 21

dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2 comma 1 prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile,* prescrizione questa che è ripresa altresì dallo stesso Disciplinare del Gruppo all'art. 5 comma 4. La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali. La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione del quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vice-presidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). **Si chiede di trasmettere sia la richiesta che l'autorizzazione alla spesa in esame.**

6.2 Procedura dell'affidamento dell'incarico, rinnovabilità, genericità dell'oggetto e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

a) Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Inoltre, l'art. 10 citato esordisce precisando che "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*". Il medesimo articolo, al comma 3, prosegue chiarendo che: "*Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, ad ulteriore limitazione delle previsioni di Legge in materia di spese in economia è stabilito che il limite per il procedimenti di acquisto in economia è fissato in euro 20.000, per ogni singola acquisizione [...]; oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di euro 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerte ad almeno 5 operatori del settore in*

possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi". Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare. **In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione. Inoltre, faccia pervenire l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate;**

b) Ancora, oltre ad essere stato rinnovato rispetto all'anno precedente, l'incarico in esame presenta un oggetto generico, avendo riguardo a non meglio chiarite pubbliche relazioni con il Consiglio regionale nonché a "*tutto ciò che possa essere di iniziativa istituzionale*", senza alcun ulteriore elemento che specifichi e concretizzi l'attività da eseguire.

Giova osservare che l'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 chiarisce, da un lato, che: "*l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente*" (lett. a); dall'altro, puntualizza che: "*la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*".

6.3 clausole contrattuali. Per un verso, il contratto, nei suoi vari articoli, non prevede nulla in merito al periodo di sospensione dell'attività di comunicazione nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida); sotto altro profilo, invece, l'art. 4 contempla la facoltà di recesso *ad nutum* da parte del (solo) Gruppo, clausola, questa, che tuttavia non è stata espressamente assentita dal professionista ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. **Si chiarisca quanto evidenziato;**

6.4 Report e fatture. Il Gruppo invia un unico report, riguardante il solo periodo marzo-giugno. Tuttavia, tra la documentazione allegata compaiono contenuti riferiti anche al mese di agosto e settembre (Cfr. a titolo meramente esemplificativo le pagg. 135, 140, 143, 145 All. da 7 a 11). Inoltre, allega 3 fatture (la n. 6 del 30.6.22, la n. 7 del 25.7.22 e la n. 9 del 27.10.22) per complessivi euro 7.600,00, laddove la controprestazione pattuita a carico del gruppo ammonta ad euro 9.500,00. Sul punto giova rammentare che, seppur pagate nell'anno finanziario 2023, le spese anzidette sono state autorizzate - e le prestazioni eseguite - nel 2022 e, pertanto, si riferiscono a *"fatti di gestione"* relative al medesimo anno (Cfr. SS. RR. In speciale composizione n. 29/2014). Conseguentemente, anche al fine di svolgere compiutamente il controllo di che trattasi, **voglia il Gruppo chiarire i motivi di quanto rappresentato ed eventualmente far pervenire:**

1) i *reports*, la documentazione a supporto nonché le fatture relative al restante periodo contrattualizzato;
2) Per i resti di pagamento, il conto dei residui passivi, con indicazione del relativo titolo;

6.5 Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale. Si rileva altresì che ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida). Pertanto, non sono ammissibili le spese sostenute per le attività innanzi citate nel periodo dal 10 agosto al 25 settembre. Nonostante l'esiguità di elementi probatori a sostegno dell'attività svolta dovuta a quanto evidenziato nel punto precedente, tuttavia si rinvengono dei contenuti social datati il 30 agosto (pag. 135 All.1-6), il 3 settembre (pag. 139 All.1-6), il 13 settembre (pag. 143 All.1-6) e il 17 settembre (pag. 146 All.1-6). **Si chiedono chiarimenti sul punto;**

6.6 Divieto di commistione. Dalla documentazione allegata si evince altresì che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dalla singola consigliera regionale. I contenuti mediatici riportati nei

reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere, senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. Sul punto, si vedano a titolo esemplificativo le pagg.63, 65, 71-72, 75, 84, 85, 101, 103-104, 109, 112, 129, 134, 155, 157, 167 dell'All. da 1 a 6. Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono spiegazioni.**

6.7 **Riferibilità dell'attività al professionista.** Mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato. **Si chiedono spiegazioni sul punto.**

7. **Altri documenti contabili.** Infine, voglia il Gruppo produrre agli atti il Registro delle autorizzazioni alla spesa di cui all'art. 9 ("Contabilità") del Disciplinare interno.

***

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, **assegnando il termine di giorni trenta** dalla ricezione della presente deliberazione, per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva;

manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023.

I Relatori
Ilaria Cirillo
Stefania Calcari

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2023
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato